



**ORDINANZA MUNICIPALE
CHE REGOLA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO
PER L'ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA**

Il Municipio di Novazzano,

richiamato l'art. 192 della Legge organica comunale,

allo scopo di incentivare l'acquisto di biciclette elettriche nell'ambito delle varie proposte per una mobilità sostenibile,

e m a n a

la seguente Ordinanza con le disposizioni per il versamento di un sussidio comunale.

Art. 1 Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (in seguito bicicletta):

- A) le persone fisiche residenti sul territorio del Comune di Novazzano (domiciliati e dimoranti)
- B) le persone giuridiche con sede a Novazzano per uso di mobilità aziendale prevalentemente sul territorio comunale.

Art. 2 Ammontare del sussidio

Il sussidio ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta, ritenuto un massimo di fr. 500.--.

Il richiedente può beneficiare del sussidio per una bicicletta una volta ogni 3 anni.

Art. 3 Cambio detentore

Il richiedente non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto.

Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro i primi due anni: restituzione completa del sussidio;
- vendita dopo due anni e entro tre anni: restituzione di 1/2 del sussidio.

Art. 4 Condizioni d'acquisto

Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- la bicicletta deve essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera;
- la bicicletta deve essere inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica in Ticino;
- il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno una garanzia di due anni;
- il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, ecc.).

Art. 5 Procedura

La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale di Novazzano, entro 60 giorni dall'acquisto, tramite l'apposito formulario ottenibile allo sportello o scaricabile dal sito www.novazzano.ch/formulari.asp unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà nel termine di 30 giorni sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

Art. 6 Casi particolari

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 7 Reclamo

Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 8 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni a partire dal 21 dicembre 2018.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2019 ed è valida fino al 31 dicembre 2019.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)



Il Segretario:
(A. Sala)

